



# **PROVINCIA di BENEVENTO**

## **MANUALE OPERATIVO**

### **PER LA ELEZIONE DEL 2022**

### **DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO**

---

*Redatto ai sensi della Legge 7 Aprile 2014 n. 56, recante:  
"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" e ss.mm.ii.*

*Approvato con Deliberazione Presidenziale n. 138 del 7 giugno 2022*

## INDICE

Art. 1- Finalità.....	Pag. 3
Capo I: Costituzione e composizione dell'Ufficio Elettorale.....	Pag. 3
Art. 2 - Procedimento elettorale.....	Pag. 3
Art. 3 - Ufficio Elettorale.....	Pag. 3
Capo II: Elettorato attivo e passivo.....	Pag. 3
Art. 4 - Elettorato attivo.....	Pag. 3
Art. 5 – Elettorato passivo.....	Pag. 4
Art. 6 - Requisiti per la Candidatura.....	Pag. 4
Art. 7 - Determinazione del corpo elettorale.....	Pag. 4
Art. 8 - Comunicazione del comune circa la cessazione dalla carica.....	Pag. 4
Art. 9 - Presa d'atto della determinazione del corpo elettorale ai fini elettorali.....	Pag. 5
Capo III: Preparazione delle Candidature e sottoscrizioni.....	Pag. 5
Art. 9 - Candidatura a Presidente della Provincia.....	Pag. 5
Art. 10 - Le sottoscrizioni.....	Pag. 5
Capo IV: Presentazione delle Candidature.....	Pag. 5
Art. 12 - Dichiarazione di presentazione della Candidatura.....	Pag. 5
Art. 13 - Rinuncia alla Candidatura.....	Pag. 6
Art. 14 - Materiale presentazione della Candidatura.....	Pag. 6
Capo V: Esame delle Candidature.....	Pag. 6
Art. 15 - Procedure di verifica.....	Pag. 6
Art. 16 - Verifica delle sottoscrizioni e del numero dei presentatori.....	Pag. 7
Art. 17 - Verifica delle Candidature.....	Pag. 7
Art. 18 - Completamento esame delle Candidature.....	Pag. 7
Art. 19 - Numerazione progressiva delle Candidature mediante sorteggio.....	Pag. 7
Capo VI: Indicazioni preliminari alle operazioni di voto.....	Pag. 7
Art. 20 - Designazione dei rappresentanti del Candidato e loro facoltà.....	Pag. 7
Art. 21 - Sede delle operazioni di voto.....	Pag. 8
Art. 22 - Adempimenti preliminari e indicazioni per la costituzione del Seggio elettorale.....	Pag. 8
Art. 23 - Compiti e poteri del Presidente del Seggio.....	Pag. 8
Art. 24 - Funzioni del Vicepresidente del Seggio.....	Pag. 9
Art. 25 - Compiti del segretario e degli scrutatori.....	Pag. 9
Capo VII: Svolgimento delle operazioni di votazione.....	Pag. 9
Art. 26 - Costituzione del Seggio elettorale.....	Pag. 9
Art. 27 – Votazioni.....	Pag. 10
Art. 28 - Modalità di espressione del voto per il Candidato.....	Pag. 10
Art. 29 - Operazioni di scrutinio.....	Pag. 10
Art. 30 - Materiale elettorale.....	Pag. 11
Art. 31 - Proclamazione alla carica di Presidente della Provincia.....	Pag. 11
Art. 32 - Provvedimento di presa d'atto del risultato elettorale.....	Pag. 12
Art. 33 - Disposizioni finali.....	Pag. 12

## **Art. 1 – Finalità**

Il presente manuale, redatto ai sensi della Legge 7 aprile 2014, n. 56, e successive modifiche e integrazioni, disciplina l'elezione del Presidente della Provincia di Benevento.

## **CAPO I COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE**

### **Art. 2 – Procedimento elettorale**

1. Il procedimento elettorale viene avviato dal Presidente della Provincia di Benevento con il decreto di indizione dei comizi elettorali per l'elezione del Presidente della Provincia almeno 40 giorni prima della data fissata per lo svolgimento delle elezioni.
2. Il decreto di indizione dei comizi elettorali di cui al comma precedente è pubblicato all'Albo pretorio informatico dell'ente e nella Sezione "Elezioni Provinciali 2022", ed è trasmesso ai comuni della provincia per la pubblicazione in ciascun Albo e al Prefetto di Benevento. Il decreto è pubblicato fino alla data delle elezioni.
3. E' nullo ogni atto di manifestazione di volontà dell'elettore attivo e dell'elettore passivo antecedente al decreto di indizione delle elezioni del Presidente della Provincia di Benevento.
4. Il procedimento elettorale si conclude con la proclamazione dell'eletto.

### **Art. 3 – Ufficio Elettorale**

1. Presso la Provincia è costituito l'Ufficio Elettorale con decreto del Presidente della Provincia di Benevento da adottarsi al momento dell'adozione del decreto di indizione dei comizi elettorali.
2. L'Ufficio Elettorale provvede al compimento delle operazioni preliminari alla elezione del Presidente della Provincia di Benevento.
3. Il responsabile dell'Ufficio Elettorale viene individuato nella figura del Segretario generale che è responsabile del procedimento elettorale.
4. L'Ufficio Elettorale è composto, oltre che dal Responsabile del procedimento, da un Responsabile di Servizio dell'Ente e da due componenti tra i dirigenti, funzionari o dipendenti dell'ente con qualifica non inferiore alla categoria C applicando le disposizioni contrattuali vigenti in caso di integrazione della disciplina del lavoro straordinario per consultazioni elettorali. Vengono altresì individuati i membri supplenti chiamati a sopperire ai titolari in caso di impossibilità.
6. Il Presidente della Provincia può in ogni momento provvedere a modificare e/o sostituire il decreto di nomina dei componenti per sopravvenuto impedimento di uno o più di uno di essi.

## **CAPO II ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO**

### **Art. 4 – Elettorato attivo**

1. Ai sensi dell'articolo 1, commi 58 e 69, della L. 56/2014, la base elettorale per l'elezione del Presidente della Provincia di Benevento è costituita dall'insieme dei Consiglieri e dei Sindaci dei comuni della provincia, in carica alla data della votazione.

2. Non fanno parte del Corpo elettorale gli organi non elettivi nominati per la provvisoria amministrazione del Comune.

### **Art. 5 – Elettorato passivo**

1. A norma dell'art. 1, comma 60, della L. 56/2014, sono eleggibili alla carica di Presidente della Provincia i sindaci dei comuni della provincia, il cui mandato scade non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle Elezioni.

### **Art. 6 – Requisiti per la Candidatura**

1. Per le cause di incompatibilità, ineleggibilità ed incompatibilità si rinvia alle disposizioni vigenti ed in quanto applicabili e compatibili.

2. Nessun Candidato alla carica di Presidente può accettare più di una Candidatura.

3. È ammessa la presentazione della Candidatura alle elezioni del Presidente della Provincia da parte dei sindaci che già ricoprono la carica di consigliere provinciale.

4. In caso di elezione a Presidente del Candidato che è Consigliere provinciale in carica, questi cessa dalla stessa carica ed al suo posto subentra, ai sensi dell'art. 1, comma 78, L.56/2014, il Candidato che, nella stessa lista per le Elezioni del Consiglio Provinciale, ha ottenuto la maggior cifra individuale ponderata.

### **Art. 7 - Determinazione del Corpo elettorale**

1. Con il decreto di indizione dell'elezione, su espressa richiesta della Provincia, ai fini della determinazione numerica e nominativa dell'elettorato attivo e passivo, i Segretari comunali trasmettono una attestazione, da inviarsi fra il 34° e 32° giorno antecedente la data fissata per l'elezione del Presidente della Provincia, contenente l'elenco degli amministratori in carica (sindaco e consiglieri comunali) alla data del 35° giorno antecedente quello della votazione.

2. Nella attestazione il comune indica per ogni amministratore: cognome, nome, sesso, luogo e data di nascita, specificazione della carica ricoperta, data di decorrenza della carica e data di scadenza.

3. Il numero complessivo degli aventi diritto al voto al 35° giorno antecedente la votazione è pubblicato sul portale della Provincia nella Sezione "Elezioni Provinciali 2022" entro il 30° giorno antecedente la votazione.

4. Nel caso di comunicazioni pervenute dai comuni di cambiamenti nel corpo elettorale intervenuti tra il 35° giorno ed il giorno stesso della votazione, l'Ufficio Elettorale provvede all'annotazione sulle liste degli elettori.

### **Art. 8 – Comunicazione del comune circa la cessazione dalla carica**

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'art.1, commi 65 e 69, della L. 56/2014, sarà cura del comune comunicare alla Provincia la cessazione dalla carica del sindaco o dei consiglieri comunali tempestivamente e non oltre tre giorni dal verificarsi. Conseguentemente, il comune provvederà a trasmettere l'attestazione degli amministratori locali in carica ogniqualvolta si verifichino variazioni.

2. Analogamente i sindaci e consiglieri comunali Candidati o eletti negli organi provinciali comunicheranno tempestivamente alla Provincia la cessazione della carica presso il rispettivo comune.

## **Art. 9 - Presa d'atto della determinazione del corpo elettorale a fini elettorali**

1. L'Ufficio Elettorale, a seguito delle comunicazioni dei Comuni, prenderà atto con proprio provvedimento, della consistenza del Corpo elettorale attivo (aventi diritto al voto) e passivo ai fini elettorali.
2. Il provvedimento verrà rinnovato sulla base delle successive attestazioni che dovessero intervenire prima della data fissata per le elezioni.

### **CAPO III PREPARAZIONE DELLE CANDIDATURE E SOTTOSCRIZIONI**

#### **Art. 10 – Candidatura a Presidente della Provincia**

1. Del Candidato a Presidente deve essere indicato il cognome, nome, il luogo e la data di nascita, il comune presso cui ricopre la carica di sindaco.
2. La Candidatura a Presidente della Provincia deve essere sottoscritta, a norma dell'art.1, comma 61, della L. 56/2014, da almeno il 15 (quindici) per cento degli aventi diritto al voto.
3. Il numero degli aventi diritto al voto è quello risultante dal provvedimento dell'Ufficio Elettorale della Provincia di determinazione del corpo elettorale.

#### **Art. 11 – Le sottoscrizioni**

1. Sono sottoscrittori gli aventi diritto al voto alle elezioni provinciali, così come determinati con il provvedimento di determinazione del Corpo elettorale indicato all'articolo 10, comma 3 del presente Manuale.
2. Le sottoscrizioni degli Elettori presentatori per ciascuna Candidatura a Presidente della Provincia sono apposte sui modelli appositamente predisposti quale "Atto principale" e quale "Atto separato".
3. I Candidati non possono sottoscrivere la propria Candidatura a Presidente.
4. Nessun avente diritto al voto può sottoscrivere più di una Candidatura a Presidente.
5. Per ogni Elettore presentatore, sia nell'Atto principale che nell'Atto separato, va indicato il nome, cognome, luogo e data nascita, il documento di identificazione. Va altresì indicato il comune del territorio della provincia, nel quale è stato eletto, con la specificazione della carica rivestita (sindaco o consigliere comunale).
5. La firma degli Elettori presentatori deve essere autenticata a norma dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni. L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

### **CAPO IV PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE**

#### **Art. 12 – Dichiarazione di presentazione della Candidatura**

1. La Candidatura alla carica di Presidente della Provincia è presentata all'Ufficio Elettorale con la dichiarazione redatta sul modello appositamente predisposto.
2. Su tale modello sono indicati, in particolare:

- a) la Candidatura alla carica di Presidente della Provincia redatto come indicato all'articolo 10 intitolato "Candidatura a Presidente della Provincia";
- b) due delegati, scelti tra i sindaci o i consiglieri dei comuni della provincia, incaricati di assistere alla attribuzione della numerazione progressiva mediante sorteggio delle Candidature e di designare i rappresentanti del Candidato presso il Seggio elettorale. La mancata indicazione di tali delegati non importerà la nullità della dichiarazione, ma solo l'impossibilità di assistere al sorteggio.

3. Alla dichiarazione di presentazione di Candidatura è allegata la dichiarazione autenticata di accettazione della Candidatura stessa contenente la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii., attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità ed ineleggibilità previste dalla legge redatta sul modello appositamente predisposto.

4. In conformità al disposto degli artt. 14 e 15 della Legge 9 gennaio 2019, n. 3, e del parere del 19 novembre 2021 prot. 2021/00012666 reso dalla Commissione Garanzia per gli Statuti e la Trasparenza ed il Controllo dei Rendiconti dei Partiti Politici, entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle elezioni i Candidati alla carica di Presidente pubblicano nel proprio sito internet il curriculum vitae ed il certificato del casellario giudiziale di cui all'art. 24 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, rilasciato non oltre novanta giorni prima della data per l'elezione.

#### **Art. 13 – Rinuncia alla Candidatura**

1. La rinuncia alla Candidatura è presentata con gli stessi termini e modalità dell'accettazione.

#### **Art. 14 – Materiale presentazione della Candidatura**

1. La presentazione all'Ufficio Elettorale delle Candidature deve essere fatta, ai sensi dell'art. 1, commi 61 e 73, della L. 56/2014, ad almeno uno dei componenti dell'Ufficio medesimo costituito presso la Provincia tra il ventunesimo ed il ventesimo giorno antecedente le Elezioni negli orari stabiliti nel comma successivo.
2. Al fine di assicurare l'esercizio del diritto di elettorato passivo, costituzionalmente garantito, l'Ufficio Elettorale resta aperto, nel primo giorno, dalle ore 8 alle ore 20 e, nel secondo giorno, dalle ore 8 alle ore 12.
3. Non è ammessa la presentazione di documenti mediante fax o posta elettronica.
4. Il componente dell'Ufficio Elettorale rilascia ricevuta degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora di presentazione della lista, prendendone anche nota sugli atti, utilizzando il modello appositamente predisposto.
5. Il componente dell'Ufficio Elettorale non può rifiutarsi di ricevere le Candidature e gli allegati, anche se li ritiene irregolari o presentati fuori termine, purché indichi, sulla ricevuta e sugli atti, l'ora della ricezione.
6. Il componente dell'Ufficio Elettorale ricevente può prendere nota dell'identità e del recapito dei presentatori o di uno dei Candidati, ovvero dei delegati di lista che presentano la lista per eventuali comunicazioni.

### **CAPO V ESAME DELLE CANDIDATURE**

#### **Art. 15 – Procedure di verifica**

1. La Candidatura a Presidente della Provincia è ammessa ovvero riacquisita con provvedimento del responsabile dell'Ufficio Elettorale, da adottarsi entro e non oltre il 15° giorno antecedente la votazione.

2. L'Ufficio Elettorale verifica, in base alle annotazioni effettuate al momento della presentazione della Candidatura, se questa sia stata presentata nel periodo temporale indicato all'art. 14 commi 1 e 2 del presente Manuale, ricusando quella presentata fuori detto termine.

#### **Art. 16 – Verifica delle sottoscrizioni e del numero dei presentatori**

1. L'Ufficio Elettorale accerta che le firme degli Elettori sottoscrittori siano state apposte con le modalità e forme di cui all'art.11 del presente Manuale, depennando i sottoscrittori che non rispondano a detti requisiti.
2. Successivamente accerta che il numero dei presentatori corrisponda al 15 (quindici) per cento degli aventi diritto al voto.

#### **Art. 17 – Verifica delle Candidature**

1. Sono cancellati dalla Candidatura a Presidente:
  - a) i Candidati per cui manchi o sia incompleta la dichiarazione di accettazione della Candidatura formalizzata nelle modalità previste dal presente manuale;
  - b) i Candidati rispetto ai quali si accerti l'esistenza di una delle condizioni di incandidabilità ai sensi dell'art. 10 e 12 del D.Lgs. n. 235 del 2012;
  - c) i Candidati per cui si accerti la mancanza della qualifica di sindaco di uno dei comuni della provincia;
  - d) i Candidati già inclusi in altre liste presentate in giorno o ora precedente.

#### **Art. 18 – Completamento esame delle Candidature**

1. L'Ufficio Elettorale deve completare l'esame delle Candidature a Presidente entro il 18° giorno antecedente quello della votazione, comunicandone subito l'esito ai delegati indicati o, se tali delegati non sono stati designati, al Candidato Presidente.

#### **Art. 19 - Numerazione progressiva delle Candidature mediante sorteggio**

1. Adottati i provvedimenti di cui al precedente articolo 18, il giorno stesso o il giorno successivo il responsabile dell'Ufficio Elettorale provvede all'assegnazione mediante sorteggio di un numero progressivo a ciascun Candidato alla carica di Presidente.
2. Alle operazioni di sorteggio sono convocati i delegati o i Candidati come individuati dall'art. 12 del Manuale.
3. Le Candidature a Presidente della Provincia, secondo l'ordine di sorteggio, devono essere pubblicate sia all'Albo Pretorio on line che nell'apposita Sezione "Elezioni Provinciali 2022" del portale della Provincia entro l'8° giorno antecedente la votazione.

### **CAPO VI INDICAZIONI PRELIMINARI ALLE OPERAZIONI DI VOTO**

#### **Art. 20 - Designazione dei rappresentanti del Candidato e loro facoltà**

1. I delegati o, ove questi non siano designati, i Candidati a Presidente hanno la facoltà di individuare tra gli amministratori di uno dei comuni della provincia due rappresentanti del Candidato, di cui uno effettivo ed uno supplente. I delegati di lista possono designare anche se stessi come rappresentanti del Candidato.
2. La designazione dei rappresentanti del Candidato è effettuata con dichiarazione sottoscritta dai delegati e autenticata nei modi di legge.

3. La designazione di cui al comma 2 precedente è trasmessa all'Ufficio Elettorale costituito presso la Provincia entro le ore 15 del giorno precedente la data fissata per le elezioni oppure direttamente al Seggio prima dell'inizio delle operazioni di voto.

4. I rappresentanti del Candidato, previa identificazione, hanno diritto di assistere alle operazioni elettorali.

5. Il rappresentante del Candidato Presidente presso il Seggio può anche non essere elettore della consultazione, purché sia in possesso dell'elettorato attivo per la Camera dei deputati da dimostrare con l'esibizione al presidente del Seggio della tessera elettorale.

#### **Art. 21 - Sede delle operazioni di voto**

1. Le operazioni di voto hanno luogo presso la sede indicata dal Decreto del Presidente della Provincia di indicazione dei Comizi elettori.

2. Nel decreto di nomina dei componenti dell'Ufficio Elettorale viene indicata la sala per lo svolgimento delle operazioni elettorali, curando al suo interno la predisposizione di spazi dedicati all'espressione del voto, nel rispetto della legislazione vigente anche in materia di accesso degli elettori affetti da disabilità.

3. Durante le operazioni di votazione, hanno la possibilità di accedere nella sala individuata solo i componenti del Seggio elettorale, dell'Ufficio Elettorale e gli aventi diritto al voto per il tempo necessario allo svolgimento delle operazioni di voto ed i rappresentanti di lista.

#### **Art. 22 - Adempimenti preliminari e indicazioni per la costituzione del Seggio elettorale**

1. L'Ufficio Elettorale provvede alla stampa delle schede elettorali, in colori diversi a seconda della fascia demografica del comune di appartenenza degli aventi diritto al voto, unitamente al registro degli elettori.

2. Il Seggio elettorale, unico per tutto il territorio provinciale, assiste alle operazioni di votazione, di scrutinio e procede alla proclamazione degli eletti.

3. Il Seggio elettorale è costituito con provvedimento del responsabile dell'Ufficio Elettorale ed è composto da un dirigente o funzionario dell'ente, con funzione di presidente, e da quattro funzionari o impiegati dell'ente stesso, di cui uno con funzione di segretario. Uno degli scrutatori, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente.

4. Per la validità delle operazioni del Seggio devono essere sempre presenti almeno tre componenti, fra i quali il presidente o il vicepresidente.

5. Il diritto di voto per le elezioni può essere esercitato nell'unico Seggio elettorale costituito, nella sede e nella giornata individuata con il decreto di convocazione dei comizi elettorali e negli orari previsti, senza alcuna possibilità di deroga, neanche in caso di sopravvenuto e motivato impedimento all'esercizio del diritto di voto.

#### **Art. 23 - Compiti e poteri del presidente del Seggio**

1. Il presidente, udito in ogni caso il parere degli altri componenti dell'Ufficio Elettorale, decide su:  
-difficoltà e incidenti sollevati nel corso delle operazioni elettorali;  
-reclami, anche orali e proteste;  
-contestazione e nullità dei voti.

2. Il giudizio definitivo su tutte le contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio è attribuito al giudice amministrativo.
3. Il presidente può disporre un servizio di presidio e vigilanza con personale provinciale qualificato.
4. La forza pubblica non può entrare nella sala della votazione se non lo richiede il presidente. Tuttavia, in caso di tumulti o disordini nel locale in cui si vota o nelle immediate vicinanze, la forza pubblica può entrare nella sala anche senza richiesta del presidente. Non possono entrare invece se il presidente vi si oppone.
5. In casi eccezionali, il presidente di sua iniziativa, può disporre che la forza pubblica entri e resti nella sala della votazione anche prima che comincino le operazioni. Il presidente deve disporre l'intervento della forza pubblica quando a richiederlo siano tre componenti dell'Ufficio Elettorale.
6. Il presidente, se ha timore che il procedimento elettorale possa essere turbato, uditi i componenti del Seggio, può disporre l'allontanamento dalla sala degli elettori che hanno già votato.

#### **Art. 24 - Funzioni del vicepresidente**

1. Il vicepresidente coadiuva il presidente nell'esercizio delle funzioni e lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento.
2. Il presidente, o il vicepresidente, deve essere sempre presente a tutte le operazioni di votazione svolte dal Seggio elettorale.

#### **Art. 25 - Compiti del segretario e degli scrutatori**

1. Il segretario assiste il presidente in tutte le operazioni del Seggio. In particolare:
  - a) compila il verbale delle operazioni del Seggio;
  - b) nel corso delle operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate, insieme agli altri componenti dell'Ufficio Elettorale registra i voti espressi;
  - c) confeziona il plico contenente il verbale, le liste della votazione e gli altri atti delle operazioni di voto e scrutinio.
2. Gli scrutatori gestiscono le operazioni di voto, autenticano le schede elettorali, identificano gli elettori, svolgono le operazioni di spoglio e scrutinio delle schede votate.
3. L'autenticazione delle schede consiste nell'apposizione, all'interno dell'apposito riquadro collocato nella parte esterna della scheda, della firma o sigla di uno scrutatore e del timbro della Provincia. Tale operazione viene svolta nel pomeriggio antecedente la votazione.

### **CAPO VII SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTAZIONE**

#### **Art. 26 - Costituzione del Seggio elettorale**

1. Il Seggio elettorale è costituito nel pomeriggio del giorno antecedente quello fissato per le elezioni.
2. Alle operazioni di costituzione del Seggio possono presenziare i rappresentanti di lista.
3. All'atto della costituzione del Seggio, gli scrutatori contano le schede elettorali e autenticano un numero di schede corrispondente a quello del numero degli elettori aventi diritto al voto determinazione del corpo elettorale.

4. Le schede autenticate vengono riposte o custodite, a cura del presidente del Seggio Elettorale, in luogo sicuro e vengono da questi riprese nel giorno fissato per le elezioni.
5. Il presidente di Seggio verifica che nella sede di voto siano affissi i manifesti elettorali.

### **Art. 27 - Votazioni**

1. Le votazioni hanno luogo dalle ore 8.00 alle ore 20.00 del giorno fissato per le elezioni.
2. Per essere ammesso alla votazione ciascun elettore deve esibire un documento di riconoscimento in corso di validità o, in alternativa, può essere riconosciuto per conoscenza personale da parte di uno dei componenti del Seggio. Gli estremi del documento di identificazione o la firma del componente del Seggio che attesta l'identità dell'elettore sono apposti sulla lista sezionale accanto al nome dell'elettore. Inoltre, uno degli scrutatori prende nota nella lista sezionale che l'elettore ha votato.
3. L'elettore che, ai sensi della legislazione vigente, debba considerarsi fisicamente impedito può esprimere il voto con l'assistenza di un familiare o di un altro elettore a sua scelta.
4. La scheda, del colore relativo al comune in cui sono in carica, viene consegnata aperta dal presidente del Seggio elettorale ed è riconsegnata chiusa dopo l'espressione del voto. Per esprimere il voto viene consegnata una penna biro nera o blu che sarà riconsegnata unitamente alla scheda ripiegata. Nel caso in cui la scheda riconsegnata risulti "deteriorata", cioè con vizi tipografici o con altre macchie o strappi provocati involontariamente dall'elettore, viene consegnata all'elettore un'altra scheda, previa restituzione della scheda deteriorata che dovrà essere immediatamente eliminata, prendendone nota nel verbale.
5. Alle operazioni di voto, come anche in occasione di quelle di scrutinio, devono essere sempre presenti almeno tre componenti del Seggio; possono assistere i rappresentanti del Candidato, che hanno facoltà di chiedere la verbalizzazione di eventuali irregolarità riscontrate durante le stesse.
6. Le operazioni di voto si concludono alle ore 20. Tuttavia, se alle ore 20, vi siano ancora degli elettori nei locali del Seggio, questi ultimi dovranno essere ammessi alla votazione anche oltre il predetto orario.

### **Art. 28 - Modalità di espressione del voto per il Candidato**

1. Ciascun elettore esprime un solo voto per uno dei Candidati che viene ponderato ai sensi dell'art. 1, commi 33 e 34, della L. 56/2014 e ss.mm.ii.
2. L'elettore può esprimere il proprio voto crociando il nominativo del Candidato stampato sulla scheda.

### **Art. 29 - Operazioni di scrutinio**

1. Lo scrutinio ha inizio immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto oppure, qualora il presidente del Seggio lo ritenga necessario, alle ore 8 del giorno successivo alla votazione. In tale caso il presidente del Seggio avrà cura di custodire in luogo sicure le urne.
2. Alle operazioni di scrutinio possono assistere i rappresentanti del Candidato.
3. Prima dell'inizio dello scrutinio il Seggio elettorale provvede a:
  - a) verificare che il numero delle schede votate corrisponda esattamente al numero degli elettori che hanno votato tenuto conto di eventuali schede non ritirate e annotate nel verbale e nella lista sezionale;
  - b) contare le schede non votate, che devono corrispondere al numero degli elettori che non hanno votato.

4. Le schede non votate sono conservate e sigillate.

5. Ai fini dello scrutinio, uno scrutatore estrae dall'urna la scheda e la consegna al presidente, che enuncia l'espressione di voto e la passa al segretario. Quest'ultimo proclama nuovamente il voto espresso, ne prende nota a verbale e nelle tabelle dello scrutinio. La scheda scrutinata viene riposta unitamente a quelle non usate e non siglate. I risultati dello spoglio sono man mano raccolti e riassunti nella tabella dello scrutinio composta da un numero di "tabelline" pari a quello delle fasce demografiche dei comuni della provincia; in ciascuna di esse verrà presa nota dei voti attribuiti con le schede della rispettiva fascia.

6. Le schede non contenenti espressioni di voto sono annullate sul retro dal presidente e da uno scrutatore con l'apposizione della firma e del timbro dell'amministrazione provinciale.

7. Sono dichiarati nulli i voti contenuti in schede che:

- a) non sono quelle autenticate dal Seggio elettorale;
- b) non consentono di risalire in maniera univoca alla volontà dell'elettore (ad esempio, perché sono stati apposti segni di voto su più Candidati Presidente);
- c) contengono scritte o altri segni di chiara riconoscibilità del voto.

8. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato.

9. Al termine dello scrutinio, il presidente del Seggio esegue il controllo numerico finale verificando la coincidenza tra:

- a) numero degli elettori iscritti a registro e numero dei votanti e non votanti;
- b) numero dei votanti e voti validi assegnati, schede nulle, schede bianche, schede contenenti voti nulli e schede contenenti voti contestati.

10. Il verbale dello scrutinio deve riportare, oltre al numero dei voti validi attribuiti ad ogni Candidato, anche il numero dei voti dichiarati nulli e delle schede bianche. Nel verbale si fa inoltre menzione delle eventuali difficoltà, incidenti, reclami e proteste che si verificano nel corso delle operazioni elettorali e su ogni eventuale contestazione nell'assegnazione o meno dei voti indicando anche le decisioni assunte.

### **Art. 30 - Materiale elettorale**

1. Al termine delle operazioni di scrutinio, il presidente del Seggio sigilla la scatola dove sono contenute le schede scrutinate e quelle non usate, inserendovi:

- a) il registro degli elettori, firmato da tutti i componenti l'Ufficio Elettorale;
- b) il verbale delle operazioni di voto, sottoscritto dal segretario e dagli altri componenti l'Ufficio Elettorale.

2. Il sigillo è firmato dal presidente e dai rappresentanti di lista presenti; è apposto il timbro dell'amministrazione provinciale.

3. Il presidente consegna seduta stante il materiale elettorale al Presidente della Provincia o, se ciò non fosse possibile, provvede alla chiusura della sala nella quale è custodito il materiale elettorale e alla sua consegna entro le ore 12.00 del primo giorno non festivo successivo alla data delle votazioni.

### **Art. 31 - Proclamazione alla carica di Presidente della Provincia**

1. Il responsabile dell'Ufficio Elettorale, terminate le operazioni di scrutinio, proclama eletto Presidente della Provincia il Candidato che consegue il maggior numero dei voti, sulla base della ponderazione di cui all'art. 1, commi 33 e 34, della L.56/2014. In caso di parità di voti è eletto il Candidato più giovane.

### **Art. 32 - Provvedimento di presa d'atto del risultato elettorale**

Entro il giorno successivo il responsabile dell'Ufficio Elettorale di cui all'art. 3, con provvedimento amministrativo, dà atto del risultato elettorale conseguito procedendo, altresì, alla pubblicazione del provvedimento all'Albo pretorio informatico della Provincia e nella apposita Sezione "Elezioni Provinciali 2022".

### **Art. 33 - Disposizioni finali**

Per quanto non previsto dal presente manuale si fa rinvio alla normativa nazionale vigente per le elezioni del Presidente della Provincia, in quanto compatibili nonché alle circolari ministeriali specifiche in materia.

-----